NUOVA DISCIPLINA DEGLI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI PER GLI APPARECCHI RADIORICEVENTI INSTALLATI A BORDO DI AUTOVETTURE E AUTOSCAFI

Art. 8

Sanzioni

Chiunque omette di contrarre l'abbonamento alla "autoradio" ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla pena pecuniaria da lire 6000 a lire 18.000 per la evasione del canone e da lire 5000 a lire 15.000 per la evasione della tassa di concessione governativa.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1968, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi
Estremi	Legge 15 dicembre 1967, n. 1235
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-degli-abbonamenti-alle-radioaudizioni-per-gli/art-8-sanzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it